



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 130

DATA 02/03/2022

DETERMINAZIONE

N° 36

DEL 02/03/2022

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: Rideterminazioni delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori Comunali in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

OGGETTO: Rideterminazioni delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori Comunali in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021. Impegno di spesa.

L'anno nel mese di il giorno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

*

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 4 del 11/01/2021 avente ad oggetto la determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale, in base all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4/4/2000;

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco ed agli Assessori Comunali verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come

incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Bricherasio (Anno 2011) è pari a n. 4.517 abitanti;

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 30/12/2021;

CONSIDERATO che, a seguito della deliberazione consiliare n. 3 del 24/02/2022 avente ad oggetto: “ Art. 175 D.Lgs. n. 18 Agosto 2000 – Prima variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 ” è stata stanziata in bilancio la maggiore spesa oggetto del presente provvedimento, tenendo conto della gradualità prevista dal menzionato comma 584, 1° periodo e prevedendo altresì il relativo trasferimento statale a titolo di concorso alla spesa a carico dell'Ente, fatta salva l'IRAP, che rimane a carico dell'Ente;

RITENUTO pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2022/2024 e sono affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **di rideterminare**, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, come dettagliato nell'**allegato "A"** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di rideterminare**, per le motivazioni in premessa, in conseguenza del punto 1 e secondo la stessa gradualità, con decorrenza 1° gennaio 2022, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco ed agli Assessori Comunali, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, come dettagliato nell'**allegato "A"** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di impegnare** la spesa complessiva per il triennio 2022/2024 derivante dall'applicazione dei punti 1 e 2 del bilancio di previsione 2022/2024, sui pertinenti capitoli di spesa che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito dettagliato:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2022	184	01011	30	40	99	U.1.03.02 .01.001	14.639,52
	2022	185	01011	30	40	99	U.1.03.02 .01.001	14.639,64
	2023	188	01011	30	40	99	U.1.03.02 .01.001	16.135,08
	2024	188	01011	30	40	99	U.1.03.02	18.216,00

							.01.001	
	2023	189	01011	30	40	99	U.1.03.02 .01.001	16.135,20
	2024	189	01011	30	40	99	U.1.03.02 .01.001	18.215,60

4. **di dare atto** che la maggiore spesa per il triennio 2022/2024 ammonta ad € 27.675,08 così suddivisi:
- 2022 per € 5.825,58 oltre ad €. 243,86 per accantonamento indennità di fine mandato del Sindaco;
- 2023 per € 8.843,88 oltre ad €. 368,49 per accantonamento indennità di fine mandato del Sindaco;
- 2024 per € 13.005,62 oltre ad €. 541,90 per accantonamento indennità di fine mandato del Sindaco;
5. **di dare atto** che l'IRAP a carico dell'Ente (8,50% del corrisposto) viene imputato alla voce cap. 70/10/99 (codice di bilancio 01.01.1) dei bilanci 2022/2023/2024 e contestualmente impegnato

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2022	190	01011	70	10	99	U.1.02.01 .01.001	2.489,00
	2023	190	01011	70	10	99	U.1.02.01 .01.001	2.743,00
	2024	190	01011	70	10	99	U.1.02.01 .01.001	3.097,00

6. **di dare atto** che, per le motivazioni in premessa, la spesa di cui al punto 3 è finanziata, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 previsto al cap. 2026/2026/1 (codice di bilancio E.2.01.01.01.001) del bilancio di previsione 2022/2024 ;
7. **di dare atto** che l'indennità di funzione mensile spettante al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori Comunali viene dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
8. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria. Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: REVELLINO Roberto